

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Il punto sulla portata del nuovo appello motivato. L'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati.**

**NOTA A SENTENZA**

[\(Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 8.5.2014\)](#)

**di Giovanni D'AMBROSIO**

*Sommario:* 1. Introduzione con inquadramento normativo e giurisprudenziale; 2. I limiti di applicazione dei requisiti di inammissibilità introdotti dall'art. 342, comma 1, c.p.c. in correlazione al principio della specificità dei motivi d'appello di elaborazione giurisprudenziale; 3. Applicazione al caso di specie della dichiarazione di inammissibilità; 4. Conclusioni.

1. Il nuovo art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis del D.L. n. 83 del 22.6.2012, convertito in Legge n. 134 del 7.8.2012 ha sicuramente rivoluzionato il giudizio di appello, in particolar modo avuto riguardo ai requisiti introdotti per l'atto introduttivo. Proprio per tale portata ha suscitato, sin dal primo momento, notevoli critiche spesso mosse dal timore

che un importante mezzo di gravame come l'appello venisse svuotato completamente del suo contenuto garantistico, in favore di una tracotante volontà deflattiva del contenzioso da parte del legislatore.

Sembra però che, a parte qualche orientamento di poco divergente, per ora la giurisprudenza di merito si stia muovendo pressoché uniformemente nel lodevole tentativo di arginare la possibilità di tale temuta deriva.

Con la [pronuncia in commento la Corte d'Appello di Reggio Calabria](#), ponendosi nel solco esegetico meno – restrittivo – nei confronti del giudizio d'appello, inteso come tendenza a non ampliare all'inverosimile lo spettro delle censure di inammissibilità introdotte, affronta ed approfondisce la portata giuridica dei requisiti dell'atto d'appello indicati nel primo comma del novellato art. 342 c.p.c. con particolare attenzione ai requisiti previsti a pena di inammissibilità indicati ai punti 1. e 2. della suddetta norma.

Per chiarezza espositiva si riporta di seguito la disposizione normativa in discorso: *“La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*.

Tale norma, infatti, chiarisce la Corte, *“...pur prestandosi a diverse interpretazioni, va letta nel senso di privilegiare anzitutto un'esegesi sostanzialistica del primo requisito, in base al quale, pur a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione, anche attraverso le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico, come per lo più già avveniva sulla scorta della normativa previgente (cfr., ad es., Cass. 29 maggio 2012, n. 8548; Cass. 31 maggio 2011, n. 12032; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068).”*

Indubbiamente, la novella sulla falsa riga del modello tedesco fa un passo avanti rispetto al precedente requisito della specificità dei motivi d'appello, delineando una vera e propria tecnica di redazione del relativo atto ed esigendo non solo la proposizione di specifiche doglianze, ma che le stesse si articolino nella indicazione espressa e precisa delle parti del provvedimento motivatamente contestate e delle modifiche che vengono richieste (Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139)<sup>1</sup>. Infatti, sembrerebbe che *“...il legislatore con la disposizione in esame ha inteso agevolare, da un lato, l'immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e, dall'altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l'appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante.”* (Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> [Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153.

<sup>2</sup> [Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

In tal senso anche la Corte di Appello di Roma trattando dell'art. 434 c.p.c. che in materia di lavoro ha recepito le medesime modifiche normative in discorso, ha chiarito che la nuova formulazione *"...impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti del S.C. (Cass., 24 novembre 2005, n. 24834; Cass. 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 c.p.c."*, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, *"...redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza..."*<sup>3</sup>

2. Restano, quindi, da individuare i limiti esatti entro cui tale esigenza vada soddisfatta.

Ed infatti, mentre rispetto al punto 1. della disposizione normativa in discorso sembra già essersi delineato un orientamento per lo più uniforme che, in qualche misura, ne delimita in maniera anche piuttosto precisa i contenuti, residuano molti più dubbi interpretativi, invece, sulla portata del punto 2.<sup>4</sup>

Tant'è che in dottrina, proprio quest'ultima previsione ha destato notevoli perplessità al punto da spingere a ritenere che, nell'eventualità della prevalenza di un orientamento più restrittivo del controllo da parte del giudice d'appello sull'ingiustizia della sentenza in favore di un controllo concentrato maggiormente sulla violazione di legge, *"...si sarebbe surrettiziamente eliminato dal nostro sistema un gravame a critica libera per trasformarlo in un impugnazione a critica vincolata..."*<sup>5</sup>.

Con la pronuncia in commento, in realtà, sembra che tale estrema possibilità venga decisamente scongiurata al punto da lasciar credere che quasi l'intera portata innovativa vincolante sia contenuta nei soli requisiti richiesti al punto 1. del primo comma del nuovo art. 342 c.p.c..

Sul punto la [Corte d'Appello di Reggio Calabria](#) chiarisce anche che *"...conformemente ai primi commenti in materia, è da escludere che il legislatore pretenda l'enunciazione di specifici errores in procedendo o in iudicando, esigendo semplicemente che l'appellante non si limiti a denunciare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate), sicché <<l'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati>>".*

Questa precisazione, probabilmente anche molto attesa, rappresenta la vera portata innovativa della pronuncia in commento ed è evidentemente tesa ad arginare le possibili derive interpretative maggiormente - restrittive - del giudizio d'appello che possono scaturire da una diversa applicazione della normativa in esame.

3. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto, con lo stesso, veniva chiesto nelle conclusioni semplicemente di

<sup>3</sup> [Corte di Appello di Roma, sentenza del 15.1.2013](#), pubblicata in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013.

<sup>4</sup> VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012 e per approfondimenti, [NAPOLI, Il Nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

<sup>5</sup> VERDE, Riv. Trim. dir. Proc. Civ., fasc. 2, 2013, pag. 507;

*"...annullare o riformare la sentenza opposta in accoglimento dei predetti motivi a difesa oppure per quant'altro risultasse conducente in corso di causa"* senza in alcun modo specificare, quindi, in che termini andava modificata la statuizione operata dal giudice di primo grado.

Tant'è che, sempre la Corte d'appello, poi, precisa che: *"E' allora di tutta evidenza che l'appellante, se ha indicato cosa non va nella sentenza impugnata, non ha però specificato in che termini andrebbe modificata la valutazione operata dal giudice di primo grado né ha individuato tutte le circostanze di fatto da cui deriverebbe il censurato errore di diritto né ancora ha argomentato sulla rilevanza di tale errore sulla correttezza della decisione del caso concreto."*

Lasciando, così, chiaramente intendere che una pronuncia di inammissibilità ai sensi della normativa in discorso si rende davvero necessaria nel momento in cui si ha di fronte un atto gravemente carente dei requisiti indicati dall'art. 342, comma 1, c.p.c., ben oltre il dato formale, come nel caso di specie *"... giacché i motivi di impugnazione non risultano, come già sottolineato, di per sé "conclusivi", mentre l'art. 342 c.p.c. ormai impone, con riguardo a ciascuna statuizione oggetto di doglianza, di indicare le modifiche da apportare alla valutazione del primo giudice e dunque di articolare in termini precisi tutte le conclusioni che si intendono sottoporre al giudice dell'appello."*

4. In realtà, quindi, questa pronuncia ha un' importante valenza sistemica in quanto cerca di dare un corretto inquadramento della nuova disciplina senza cestinare le precedenti elaborazioni giurisprudenziali di legittimità secondo cui *"L'appello si configura come una "revisio prioris instantiae" e deve - quindi essere corredato della puntuale indicazione delle ragioni di critica mosse alla decisione impugnata. Non quindi, mero "iudicium novum", in cui i motivi dedotti abbiano la sola funzione di devolvere i capi della sentenza sottoposti a esame."* (Corte di Cassazione, I sez. civ., sentenza n. 17200 del 11.7.2013)<sup>6</sup>.

In definitiva, sembrerebbe che il carattere devolutivo del giudizio di appello vada sicuramente regolato attraverso una maggiore attenzione all'incisività e specificità dell'atto introduttivo, nel rispetto delle modalità di redazione introdotte con la novella in discorso ed in ossequio ai più rigorosi orientamenti della Suprema Corte elaborati in tema di specificità dei motivi di appello, sempre nel tentativo di rendere più agevole e fluida l'attività del giudice d'appello e di impedire dei meri abusi di tale mezzo di impugnazione da parte dell'appellante.

Alla luce di tali considerazioni, la pronuncia in commento ha sicuramente un notevole valore, ponendo, in ogni caso, la massima attenzione nel non far divenire i requisiti richiesti dall'art. 342, comma 1, c.p.c., nuova formulazione, uno strumento atto a contrarre ingiustificatamente il diritto di difesa in favore di una eccessiva valorizzazione del requisito nominalistico dell'atto introduttivo. È d'obbligo sottolineare, infatti, che una siffatta interpretazione porterebbe a conseguenze dannose incalcolabili fino ad impedire l'accesso alla giustizia di situazioni particolarmente meritevoli di tutela, anche in presenza di un lieve e facilmente superabile vizio formale dell'atto introduttivo, magari superabile con un minimo sforzo logico-deduttivo del giudicante.

---

<sup>6</sup> Guida al diritto 2013, 41, 71.